

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2295

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati SANGALLI, ORSENIGO, SILVESTRI,  
RAVASIO, RIGHI, ROSINI, FERRARI Bruno e SAVIO**

*approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive,  
commercio e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del  
15 maggio 1990*

*(V. Stampato Camera n. 2487)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 maggio 1990*

---

Norme concernenti le mole abrasive

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La mola abrasiva è un utensile da taglio composto da granuli abrasivi agglomerati con sostanze organiche od inorganiche.

## Art. 2.

1. La presente legge non si applica alle mole arenarie e alle mole i cui granuli abrasivi siano costituiti da diamante o nitruro di boro.

## Art. 3.

1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare:

- a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;
- b) il tipo di abrasivo;
- c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validità che, in ogni caso, non può superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;
- d) i limiti di impiego.

2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia.

## Art. 4.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:

- a) le modalità di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;
- b) i tipi di imballaggio delle mole abrasive;
- c) i limiti di impiego di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;
- e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'articolo 5;
- f) le modalità per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 6.

#### Art. 5.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'applicazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori specializzati.

#### Art. 6.

1. L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori.

#### Art. 7.

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 o delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4 è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 8.

1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonchè gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, sono abrogati.